



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE


ADOZIONE DEL PROGETTO DI PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO "BILANCIO IDRICO" E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte III del medesimo contenente *"norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTI in particolare l'articolo 95 relativo alla pianificazione del bilancio idrico in cui si stabilisce che *"la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"* nonché l'articolo 145 ai sensi del quale è previsto che *"l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144"* e, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, è attribuito alla medesima il compito di *"adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse"*;

VISTI altresì gli articoli 53-72 del decreto legislativo n. 152/2006, recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTO, altresì, il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 *"Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che *"fino alla*





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006";

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno";

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge 183/1989 ai sensi del quale è attribuita al Comitato Istituzionale la competenza ad adottare il Piano di bacino;

VISTI gli articoli 17 e 18 della legge 183/1989 contenenti indicazioni puntuali sui contenuti e sulle finalità del Piano di bacino nonché la disciplina relativa all'adozione e approvazione del Piano e delle relative misure di salvaguardia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della legge 183/1989, analogamente a quanto previsto all'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d'acqua di fondo valle (...)" e che ai sensi del medesimo articolo tali misure "sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni";

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, "i piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate" rispetto ai contenuti del Piano di bacino previsti dalla legge e che "deve comunque essere garantita la considerazione sistematica del territorio e devono essere





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

disposte, ai sensi del comma 6 bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti ancora non compiutamente disciplinati”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, contenente le *“Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*, utilizzate dall'Autorità di bacino del fiume Arno nella predisposizione del progetto di Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico ai fini della determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e della definizione delle misure relative al bilancio idrico e allo stesso DMV;

VISTO il Piano di bacino, stralcio *“Qualità delle Acque”*, approvato con d.p.c.m. 31 marzo 1999, che, pur riguardando sostanzialmente l'aspetto qualitativo delle acque superficiali, ha introdotto un quadro conoscitivo quantitativo relativo sia alle acque superficiali che a quelle sotterranee e individuato interventi e norme d'uso finalizzati al mantenimento del deflusso in alveo e a consentire gli usi prioritari della risorsa;

RICHIAMATO il verbale della seduta del Comitato Istituzionale del 18 dicembre 2001, nella quale sono stati presentati, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, gli obiettivi su scala di bacino del Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana;

VISTO, a tal riguardo, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005 che all'articolo 9 stabilisce con riferimento alle misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica che *“per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa è necessario che vengano adottate le seguenti misure. La Regione, deve: (...); b) concorrere a determinare, in seno al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, il Bilancio idrico e il Deflusso Minimo Vitale. Le Autorità di Bacino devono: a) definire il Deflusso Minimo Vitale nonché il Bilancio Idrico del Bacino, con particolare*





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE


referimento ai corpi idrici sotterranei; b) Individuare i corpi idrici superficiali che presentano portata critica e cioè quelli per i quali si presuppone che la portata idraulica sia per 60 giorni l'anno inferiore al DmV (...) nonché gli indirizzi per ridurre il deficit di DmV; c) Individuare i corpi idrici sotterranei, o loro porzioni, che presentano grave deficit di bilancio idrico (...) nonché definire gli indirizzi per ridurre il deficit; e) Definire, nelle more della individuazione dei corpi idrici superficiali a portata critica, di quelli sotterranei a grave deficit di bilancio idrico e di quelli interessati da fenomeni di ingressione di acque marine, le misure di salvaguardia per la tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici in oggetto";

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE anche la Regione Umbria sta predisponendo il Piano di Tutela delle Acque e che il progetto di Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico" è finalizzato a fornire il quadro conoscitivo di riferimento relativamente all'aspetto quantitativo della risorsa nonché indirizzi per la redazione del Piano di Tutela regionale;

VISTA la deliberazione di questo Comitato Istituzionale n. 177 del 31 luglio 2003, con la quale sono stati approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a) della legge 183/1989 i criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico";

DATO ATTO CHE il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico" è stato elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità col supporto della segreteria tecnico-operativa e che nell'elaborazione del medesimo si è cercato di garantire sin dall'inizio la massima condivisione dei contenuti di Piano, anche attraverso un forte coinvolgimento delle Autorità competenti in materia di gestione della risorsa le quali, in una riunione appositamente convocata in data 18 febbraio 2008, hanno espresso un giudizio favorevole sul progetto di Piano;

DATO INOLTRE ATTO che il progetto di Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico" è stato approvato in via definitiva dal Comitato Tecnico nella seduta del 21 febbraio 2008 e presentato





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

il 22 febbraio 2008 alla Segreteria Tecnica della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;


RICHIAMATI ALTRESI':

- il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia documentazione amministrativa"* ed in particolare gli articoli 8 e seguenti relativi ai documenti informatici e, più nello specifico, ai documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;
- il d.p.r. 13 gennaio 2004, recante *"Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici"*;

RITENUTO, sulla base dei provvedimenti normativi richiamati al punto che precede, che il Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico", in quanto redatto in conformità alle regole tecniche previste per la formazione dei documenti informatici, possa essere predisposto, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE il Comitato Istituzionale, contestualmente all'adozione del progetto di Piano, deve:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 183/1989, stabilire i termini per l'adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti di cui al medesimo articolo ed individuare quali componenti del progetto di Piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più Regioni;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis, della legge 183/1989, procedere all'adozione di misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

CONSIDERATO, INFINE, CHE contestualmente all'adozione del progetto di Piano di bacino, stralcio "Bilancio Idrico" si darà avvio alle procedure previste e disciplinate all'articolo 18 della legge 183/1989;

VISTO il verbale della seduta del 28 febbraio 2008 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;


DELIBERA

ARTICOLO 1 - E' adottato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 1, della legge 183/1989 e dell'articolo 145 del decreto legislativo 152/2006, il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico (in seguito Piano stralcio Bilancio Idrico).

ARTICOLO 2 - Il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico è formato, in originale, come documento informatico sottoscritto con firma digitale e risulta archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

ARTICOLO 3 - Il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione di Piano e appendici di approfondimento;
- Elaborati cartografici di Piano:
 1. Tavola A - "Corpi idrici sotterranei oggetto di bilancio" (scala 1:500.000);
 2. Tavola B - "Corpi idrici sotterranei a bilancio negativo e area di ricarica delle Cerbaie" (scala 1:500.000);
 3. Tavola C (numerata da 1 a 79) - "Zonazione delle aree a diversa disponibilità di acque sotterranee degli acquiferi di pianura" (scala 1:25.000);
 4. Tavola D - "Aree di possibile interferenza con il reticolo superficiale" (scala 1:500.000);
 5. Tavola E - "Sezioni del reticolo superficiale significative e relativi interbacini" (scala 1:500.000);
 6. Tavola F - "Criticità per deficit idrico nel reticolo superficiale" (scala 1:500.000);
- Schede di sintesi (n. 17) di bilancio degli acquiferi significativi;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

- Schede di sintesi (n. 44) di bilancio del reticolo superficiale alle sezioni significative;
- Misure di Piano e allegati.

Ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 8, alla presente deliberazione viene allegata una copia cartacea conforme delle misure di Piano e relativi allegati.

ARTICOLO 4 - Sono ritenuti di interesse comune alle due Regioni, Toscana e Umbria, gli elaborati di cui si compone il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico, per i rispettivi territori di competenza.

ARTICOLO 5 - L'Autorità di bacino del fiume Arno provvede a dar corso alla procedura indicata all'articolo 18 della legge 183/1989, dando notizia dell'avvenuta adozione del progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Regionali. Il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino e risultano consultabili e scaricabili dal sito web di quest'ultima all'indirizzo www.adbarno.it. Il progetto di Piano stralcio viene, altresì, trasmesso alla Regione Toscana e alla Regione Umbria, nonché alle Amministrazioni Provinciali e agli altri enti interessati del bacino idrografico, disponibile per la presa visione e la consultazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

ARTICOLO 6 - Entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione, le Regioni devono provvedere alla pubblicazione sui rispettivi Bollettini Regionali della notizia di adozione del progetto di Piano, con l'indicazione dei tempi, luoghi e modalità con cui chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione, nel rispetto dei tempi indicati all'articolo 18 della legge 183/1989.

ARTICOLO 7 - Il Piano stralcio Bilancio Idrico, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui all'articolo 18 della legge 183/1989, sarà adottato entro 8 mesi decorrenti dalla





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

pubblicazione della notizia di avvenuta adozione del progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 8 - Fino all'approvazione del Piano stralcio Bilancio Idrico o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, negli ambiti territoriali definiti nelle Tavole A, B, C, D, E e F di cui all'articolo 4, alinea 2, delle misure di Piano si applicano, ai sensi dell'articolo 17, comma 6 *bis*, della legge 183/1989, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26. Gli allegati alle misure, in quanto richiamati negli articoli delle misure sopra citati, costituiscono parte integrante delle misure di salvaguardia di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9 - La presente deliberazione sarà notificata nelle forme più opportune agli enti nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.


Firenze, lì 28 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE

Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
(Alfonso Pecoraro Scanio)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giovanni Menduni)



Allegati: misure di Piano e relativi allegati